



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, ovvero lo strumento - previsto dal Regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (nel prosieguo, per brevità, anche "PON SPAO"), approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 (e successiva riprogrammazione), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014 (e successiva riprogrammazione), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha appunto disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nelle attività di gestione e controllo dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di competenza;

CONSIDERATO che a far data dal 1 gennaio 2017 ANPAL è dunque subentrata ex lege nella titolarità dei PON sopra individuati;

CONSIDERATO che, in particolare con riferimento ai PON SPAO e IOG, in qualità di Autorità di Gestione, è affidato ad ANPAL un ruolo chiave nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di attuazione, controllo e rendicontazione necessarie ad assicurare il rispetto, per ciascun intervento compreso nei Programmi detti, degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che la complessità del quadro attuativo di riferimento (ed in particolare la recente riprogrammazione dei PON sopra indicati, la composita natura degli interventi attivati in attuazione dei medesimi, la numerosità degli Organismi con funzioni delegate di gestione e controllo e la necessità di imprimere una accelerazione alla sua attuazione, in vista dei target comunitari prefissi, richiedono l'acquisizione di supporto tecnico adeguato per consistenza e qualificazione;

CONSIDERATO che a questo fine, nel mese di febbraio 2018, Anpal ha avviato le procedure per l'adesione a Convenzione Consip (Lotto n. 9), avente appunto ad oggetto lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale da prestarsi in favore delle Autorità di Gestione e di Certificazione dei programmi operativi della corrente programmazione comunitaria, individuando a tale effetto il relativo fabbisogno in termini di gg/lavoro, nelle forme previste nella Convenzione detta e quindi suddivise tra figure professionali predeterminate, per un arco di tempo fissato in 4 anni;

CONSIDERATO tuttavia che al momento della formalizzazione dell'acquisto, il budget residuo utilizzabile nell'ambito del Lotto di riferimento della Convenzione detta (Lotto n. 9) è risultato incapiente rispetto al fabbisogno come definito da ANPAL, essendo *medio tempore* intervenuti analoghi consistenti acquisti da parte di altre Amministrazioni aventi diritto;

CONSIDERATO che nel mese di maggio 2018, ovvero successivamente all'incremento, da parte di Consip, del budget della Convenzione detta (nei limiti consentiti, pari a due quinti dell'importo base), Anpal ha provveduto ad aderire alla medesima per l'intero budget residuo disponibile, formalizzando quindi un ordine di acquisto per circa 16.600 giornate lavorative annue (per un periodo ridotto ad anni due), con una riduzione di circa 4.500 giornate lavorative annue (sempre suddivise fra le diverse figure predeterminate) rispetto al fabbisogno di supporto inizialmente rappresentato;

CONSIDERATO peraltro che nel primo periodo di attuazione del servizio acquisito tramite Consip il *gap* suindicato è andato comunque riducendosi indicativamente di circa il 40 % - in ragione della decisioni di alcuni Organismi Intermedi (Regioni Veneto, Liguria, Puglia e Piemonte) di provvedere in via autonoma (e non più, quindi, come inizialmente concordato, tramite ANPAL) all'acquisizione dei necessari supporti tecnici ed organizzativi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto da Consip rappresentato con nota del 12 giugno 2018, in risposta ad su espressa richiesta della scrivente Agenzia, non è prevista nel breve periodo la messa a disposizione di nuovi strumenti di acquisto Consip utili a soddisfare lo specifico fabbisogno di supporto sopra indicato;

RITENUTA quindi la necessità di provvedere, attraverso gara autonoma, in ordine all'approvvigionamento di servizio di supporto integrativo e complementare rispetto a quello acquisito in ambito Consip, da destinare in particolare, onde evitare sovrapposizioni rispetto a quest'ultimo, agli oneri di attuazione e controllo in capo alla scrivente Agenzia con riferimento a specifici interventi dalla medesima posti in essere (con esclusione, quindi, delle generali funzioni di governance dei programmi di cui trattasi);

VISTO la determina a contrarre n. 414 del 19/10/2018, con la quale la scrivente Agenzia ha in effetti disposto l'espletamento di gara autonoma per l'affidamento dei servizi di supporto negli ambiti sopradetti, sulla base del corrente fabbisogno rimasto da coprire a seguito dell'adesione alla Convenzione quadro Consip;

CONSIDERATO che, in momento antecedente rispetto all'adesione alla predetta Convenzione Consip, con contratto dell'1/08/2017 (CIG 7160118C48) la scrivente Agenzia ha affidato a RTI composto da Ernest & Young F.B.A. s.p.a., Consedin s.p.a. e PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. l'incarico di rendere servizio di supporto all'attuazione dei Programmi FSE su indicati;

CONSIDERATO che, in ragione del previsto periodo di subentro a regime del Fornitore selezionato da Consip, per il suindicato contratto dell'1/08/2017 è stata programmata una

progressiva riduzione del volume di impegni relativi, con termine finale fissato al 30 settembre 2018;

TENUTO CONTO che, in considerazione dei tempi tecnici di espletamento della sopra menzionata autonoma procedura di gara disposta con la determina n. 414 del 19/10/2018, resta comunque individuato un periodo stimabile prudenzialmente in cinque mesi durante il quale l'ambito funzionale non potuto coprire mediante ricorso alla Convenzione Consip non risulta nemmeno coperto dal contratto pervenuto a conclusione il 30 settembre 2018, così come dal contratto da stipularsi all'esito della gara autonoma da ultimo indetta;

RITENUTO che trattandosi di un apporto integrativo necessario ad assicurare la continuità dell'azione di Anpal, quale Autorità di Gestione dei Programmi comunitari a titolarità della medesima, nonché, per una componente comunque marginale e sempre in coerenza con i contenuti della gara autonoma da ultimo indetta, quale Autorità capofila per il FSE in Italia, ricorra la necessità di sopperire alla su descritta carenza attraverso l'affidamento, alle medesime imprese erogatrici (riunite in RTI) del servizio in scadenza al 30 settembre, dell'incarico di prestare, nelle more della conclusione della procedura di gara su indicata, i servizi strettamente necessari ad assicurare la suddetta continuità dell'azione dell'Agenzia;

RITENUTO che il suddetto servizio, a carattere transitorio, debba essere affidato a mezzo di procedura negoziata con unico prestatore per ragioni di estrema urgenza - ai sensi, dunque, dell'art. 63, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 50 del 2016 - non potendosi ammettere significative interruzioni delle attività relative (se non a costo di gravissimi pregiudizi rispetto ai compiti affidati ad Anpal con riferimento ai Programmi comunitari detti) e quindi non potendosi attendere la conclusione della gara indetta;

RITENUTO che, sotto i profili dell'urgenza e della non imputabilità del ritardo, valgono le seguenti concorrenti ragioni:

- il fabbisogno di supporto integrativo di cui trattasi è emerso solo successivamente alla sopravvenuta accertata incapienza del Lotto Consip di riferimento ed alla successiva conferma, da parte Consip, della indisponibilità, almeno nel breve termine, di nuovi utili strumenti di acquisto Consip a riguardo;
- l'effettiva definizione del fabbisogno di supporto suddetto, avendo carattere integrativo e complementare rispetto al servizio acquisito in sede Consip, ha richiesto in concreto l'analisi del primo periodo di operatività di tale ultimo servizio, con particolare riferimento alla evoluzione registrata nella domanda di assistenza complessiva formulata dal sistema di Organismi intermedi beneficiari (assieme ad Anpal) del servizio medesimo;
- per altro verso, in virtù delle ravvicinatissime quanto critiche scadenze adempimentali collegate alla chiusura dell'annualità 2018, in ordine alla Programmazione FSE di riferimento, deve escludersi che l'azione di Anpal possa ragionevolmente soffrire qualsiasi perdita di operatività nei mesi a venire;

CONSIDERATO allo stesso effetto che la scelta del precedente fornitore risulta, nel caso concreto, del tutto obbligata, tenuto conto che, nel brevissimo periodo preventivato per l'espletamento del servizio, non risulterebbe praticamente possibile per qualsiasi altro fornitore pervenire a livelli di operatività tali da assicurare la su richiamata necessaria continuità dell'azione di Anpal, tenuto conto della stretta integrazione corrente fra l'attività degli Uffici

interni e le prestazioni richieste al personale specializzato esterno da impiegarsi a supporto di quest'ultima;

CONSIDERATO che, per tale servizio di transizione, sono state individuate, quali dimensioni strettamente indispensabili:

- una durata, come sopra anticipato, di mesi 5 (salvo recesso in caso di anticipata conclusione della gara in parola);
- un volume di giornate / lavoro del gruppo di servizio dedicato consistentemente ridotto, per unità di periodo, rispetto al contratto base (per una percentuale di riduzione, pari a circa il 65 %);

CONSIDERATO inoltre che a tale nuovo contratto potranno applicarsi le medesime tariffe già stabilite per il contratto pervenuto a scadenza il 30 settembre 2018, alle quali corrispondono prezzi unitari sensibilmente inferiori a quelli scaturiti dalla gara Consip e come tali applicate nell'ambito della Convenzione a cui ha la scrivente Agenzia ha ex lege aderito;

CONSIDERATA la richiesta esplorativa inoltrata dalla scrivente Agenzia - con nota del 17/10/2018 n. 12918 - alle imprese del RTI titolare del contratto da ultimo pervenuto a conclusione, avente ad oggetto la definizione di proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto integrativo di natura transitoria, in funzione delle esigenze sopra rappresentate;

CONSIDERATA la proposta tecnico-economica conseguentemente definita dal suddetto RTI - anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con gli Uffici della scrivente Agenzia - trasmessa con nota n.13085 in data 22/10/2018 (sub allegato 1, unita alla presente determina);

CONSIDERATO che il comunicato non interesse da parte di PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. (peraltro già attualmente fornitore, in riunione con altro operatore, del servizio di AT derivante dalla Convenzione Consip sopra citata) a partecipare al servizio di cui trattasi non compromette in alcun modo l'efficacia dei servizi attesi, anche tenuto conto della natura orizzontale del RTI costituito, nonché della quota percentualmente molto contenuta di riferimento della Società detta nell'ambito del rapporto pervenuto a conclusione;

RITENUTA la rispondenza di tale proposta, quindi, al fabbisogno dell'Agenzia nel periodo individuato, compreso il profilo dell'organizzazione delle attività e della relativa tempistica di espletamento, nonché il profilo della struttura e composizione del gruppo di lavoro dedicato;

CONSIDERATO, rispetto alla circostanza che una delle imprese del costituendo RTI (ed esattamente Ernest & Young F.B.A. s.p.a.) è risultata destinataria di provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (n. 26185/2017, riferito ad intese anticoncorrenziali riscontrate nell'ambito di procedura di gara Consip per servizi di AT alle AdA di programmi cofinanziati UE), di potersi riportare alle verifiche, valutazioni e conclusioni già prima d'ora operate a riguardo, espresse nel D.D. n. 358 del 7/9/2018;

CONSIDERATA in conclusione l'adeguatezza e convenienza della proposta tecnico-economica presentata dal costituendo RTI formato da Ernest & Young F.B.A. s.p.a. e Consedin s.p.a. e la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per l'affidamento in via diretta al RTI medesimo, ex art. 63, comma 2, lettera c], del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell'incarico di rendere il servizio transitorio sopra detto;

VISTO e ritenuto altresì adeguato il relativo schema di contratto di affidamento predisposto dagli Uffici, sub allegato 2 unito al presente provvedimento;

CONSIDERATO l'esito positivo delle ulteriori verifiche condotte in ordine all'assenza della altre cause di esclusione di legge, con riferimento a tutte le imprese partecipanti al RTI sopra indicato;

CONSIDERATO che, ad ogni buon fine e nell'ipotesi in cui ciò possa occorrere, il presente provvedimento può valere anche come autorizzazione ad acquisto autonomo, ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015;

CONSIDERATA la disponibilità sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236 (e successive modifiche ed integrazioni), a titolarità di ANPAL, di risorse destinabili, per oggetto e funzione, al finanziamento dell'operazione contrattuale sopra prospettata;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

La scrivente Agenzia provvederà, nei modi di legge ed in conformità allo schema di contratto sub allegato 2 unito al presente provvedimento, a stipulare con il RTI (costituendo) formato da Ernest & Young Advisory. s.p.a. (mandataria) e Consedin s.p.a. (la prima con sede in Milano, Via Meravigli n. 14, P.I. 13221390159 e la seconda con sede in Roma, Via Innocenzo XI, n. 8, P.I. 01916241001) contratto avente ad oggetto la svolgimento dei servizi descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita alla presente determina, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad € 384.921,51 (IVA esclusa).

Responsabile Unico del Procedimento è nominata la dr.ssa Antonella De Biase.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel massimo ad € 469.604,24 IVA compresa, verrà posta a carico delle risorse del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236.

IL DIRETTORE

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)